



“Traversetolo, Città Sostenibile”

CER IN PILLOLE

Tipologia di Ente Giuridico e Statuto

In collaborazione con:



Con il contributo della Legge regionale 15/2018

Aspetti normativi alla base della CER



La **normativa** di riferimento delle CER (Direttiva UE 2018/2001, art. 42-bis dl 162/2019 conv. in l. 8/2020, Delibera ARERA n. 318/2020/R/EEL, artt. 31-32 d.lgs. 199/2021) **non indica una determinata forma giuridica da dare ad una CER**. Si limitano a parlare di “soggetto giuridico”, mettendo però in evidenza **OBIETTIVI e CARATTERISTICHE da tenere a mente**.

1

Art. 2 n. 16) della Direttiva UE 2018/2001

La CER è un “soggetto giuridico”:

- basato sulla **partecipazione aperta e volontaria**, autonomo ed effettivamente controllato da azionisti o membri che sono situati **nelle vicinanze degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili** che gli appartengono e sono da lui sviluppati;
- i cui azionisti o membri sono **persone fisiche, PMI o autorità locali, compresi i Comuni**;
- il cui obiettivo principale è **fornire benefici ambientali, economici o sociali a livello di comunità** ai suoi azionisti o membri o alle aree locali in cui opera, piuttosto che profitti finanziari.

2

Art. 42-bis dl 162/2019 conv. in l. 8/2020, che ha dettato la disciplina transitoria nelle more del completo recepimento della direttiva (UE) 2018/2001

La CER deve rispondere ai seguenti requisiti:

- azionisti o membri sono **persone fisiche, PMI, enti territoriali o autorità locali, comprese le amministrazioni comunali**
- la partecipazione alla CER non può costituire l'attività commerciale e industriale principale
- l'obiettivo principale dell'associazione è **fornire benefici ambientali, economici o sociali a livello di comunità** ai suoi azionisti o membri o alle aree locali in cui opera la comunità, piuttosto che profitti finanziari
- la partecipazione è **aperta a tutti i consumatori ubicati nel perimetro** di cui al comma 4, lettera d) (reti elettriche di bassa tensione sottese alla medesima cabina di trasformazione media/bassa tensione), compresi quelli appartenenti a famiglie a basso reddito o vulnerabili;
- i clienti finali associati: a) mantengono i loro diritti di cliente finale, compreso quello di scegliere il proprio venditore; b) possono recedere in ogni momento fermi restando eventuali corrispettivi concordati in caso di recesso anticipato per la compartecipazione agli investimenti sostenuti, che devono comunque risultare equi e proporzionati; regolano i rapporti tramite un contratto di diritto privato che individua univocamente un soggetto delegato, responsabile del riparto dell'energia condivisa. I clienti finali partecipanti possono, inoltre, demandare a tale soggetto la gestione delle partite di pagamento e di incasso verso i venditori ed il GSE



Aspetti normativi alla base della CER



3

Deliberazione ARERA 4.8.2020 n. 318/2020/R/EEL, che ha dettato norme attuative dell'art. 42-bis

La CER è un soggetto giuridico che:

- si basa sulla **partecipazione aperta e volontaria**, è autonomo ed è effettivamente controllato da azionisti o membri che sono situati nelle vicinanze degli impianti di produzione detenuti dalla comunità di energia rinnovabile
- i cui azionisti o membri sono **persone fisiche, PMI, enti territoriali o autorità locali, comprese le amministrazioni comunali, a condizione che, per le imprese private, la partecipazione non costituisca l'attività commerciale e/o industriale principale**
- il cui obiettivo principale è **fornire benefici ambientali, economici o sociali a livello di comunità** ai propri azionisti o membri o alle aree locali in cui opera, piuttosto che profitti finanziari

I membri o soci della comunità devono inoltre aver dato mandato alla comunità per la richiesta di accesso alla valorizzazione e incentivazione dell'energia condivisa.



Possibili forme giuridiche




Associazioni riconosciute e/o non riconosciute

Consorzi e società consortili

Cooperative

VEDIAMOLE IN DETTAGLIO



Associazioni



(Libro primo, Titolo II del codice civile)

- Le associazioni sono organizzazioni collettive che hanno uno scopo diverso dal lucro
- Possono essere dotate di personalità giuridica (riconosciute) oppure no (non riconosciute)
- Il patrimonio degli associati (se associazione ha personalità giuridica) è separato da quello dell'ente e delle obbligazioni risponde sempre e soltanto quest'ultimo
- Per la costituzione delle associazioni non riconosciute non sono previsti vincoli di forma e non è richiesto l'atto pubblico.
- Le associazioni riconosciute sono costituite con atto pubblico (Atto costitutivo e Statuto) e sono registrate

Forma maggiormente utilizzata



Consorzi e società consortili



(artt. 2602 – 2615-ter del codice civile)

- Lo scopo di profitto non è di per sé prevalente anche nei consorzi e nelle società consortili (artt. 2602 – 2615-ter del codice civile), anche se tali enti possono perseguire uno scopo lucrativo (e quindi nello statuto dovrà essere indicata come prevalente la finalità consortile e non quella lucrativa)
- Con il contratto di consorzio due o più operatori istituiscono un'organizzazione comune per la disciplina o lo svolgimento di determinate fasi di impresa
- Il consorzio può essere con attività interna quando è teso solo a disciplinare i rapporti tra i consorziati e non è previsto lo svolgimento di attività verso terzi, o con attività esterna, ove sia anche istituito un ufficio destinato a svolgere attività con i terzi
- I consorzi possono assumere la veste di società consortili
- La costituzione di un consorzio con attività esterna richiede l'atto pubblico e l'iscrizione al registro delle imprese.
- La società consortile, per la costituzione, segue le forme del tipo (srl, spa) prescelto.

Forma poco utilizzata in quanto solitamente il Consorzio avviene tra «imprenditori» e non ammette persone fisiche (tranne nelle forme di società consortili miste)



Cooperative

(Articoli da 2511 al 2548 del Codice Civile)



- società a capitale variabile (quindi il capitale può aumentare o diminuire a seconda dell'ingresso o uscita dei soci), costituite per gestire in comune un'impresa che si prefigge lo scopo di fornire ai soci (scopo mutualistico) i beni o servizi voluti e sono iscritte all'albo delle cooperative
- Il numero minimo dei soci è 9, riducibile a 3 se persone fisiche e con il modello della srl.
- Anche le amministrazioni pubbliche possono parteciparvi
- La costituzione (art. 2521 del codice civile) deve avvenire per atto pubblico, con successivo deposito al Registro delle imprese



Statuto: contenuti minimi



Art. x - DENOMINAZIONE

Art. x - SEDE

Art. x – OGGETTO SOCIALE: fornire benefici ambientali, economici e sociali a livello di comunità ai propri membri o alle aree locali in cui opera, piuttosto che profitti finanziari o di lucro

Art. x - DURATA

Art. x – PATRIMONIO E ENTRATE

Art. x – ESERCIZIO SOCIALE

Art. x – DESTINAZIONE DEI PROVENTI, DEGLI UTILI, DELLE RISERVE, DEI FONDI DI CAPITALE

Art. x – SOCI: partecipazione aperta e volontaria

Art. x - DIRITTI E DOVERI DEI SOCI

Art. x – VOLONTARI, DIPENDENTI E COLLABORAZIONI

Art. x – ORGANI SOCIALI

Art. x – ESTINZIONE, SCIoglimento E DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO RESIDUO

